



**NORMATIVA RICHIAMATA NEL DISEGNO
DI LEGGE N. 13/XVII**

**IM GESETZENTWURF NR. 13/XVII
ERWÄHNTE GESETZESBESTIMMUNGEN**

- | | |
|--|--|
| - Legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 - art. 14 | - Regionalgesetz Nr. 7 vom 8. August 1983 - Art. 14 |
| - Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 luglio 1984, n. 12/L - art. 7 | - Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses Nr. 12/L vom 12. Juli 1984 - Art. 7 |

A cura dell'Ufficio affari generali, legislativi e linguistici

Erstellt vom Amt für allgemeine Angelegenheiten, Gesetzgebung und Sprachdienste

Riproduzione e diffusione ad uso interno

Vervielfältigung und Verbreitung für den internen Gebrauch

LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1983, N. 7

Testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale^{1 2 3}

TITOLO I **Disposizioni generali**

Art. 1 (Sistema elettivo)

1. Il Consiglio regionale della Regione Trentino - Alto Adige è eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto secondo le norme stabilite nella presente legge.

Art. 2 (Numero dei Consiglieri regionali)

1. Il territorio della Regione è ripartito nei collegi provinciali di Trento e Bolzano.

2. Il numero dei Consiglieri regionali è di settanta. La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della

¹ In B.U. 8 agosto 1983, n. 40 - Numero straordinario.

² Si veda il D.P.G.R. 29 gennaio 1987, n. 2/L.

³ Nel presente testo unico - al fine di una più agevole comprensione dei vari istituti disciplinati - è stata riportata la numerazione dei vari commi anche se, in alcuni casi, nelle rispettive leggi, così come pubblicate nel B.U.R., detta numerazione non è presente.

Art. 13 (Eccezioni alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità)

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti ai Presidenti ed ai Vicepresidenti delle Giunte regionale e provinciali, agli Assessori regionali e provinciali nonché ai Consiglieri regionali in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento, in connessione con il mandato elettivo.

Art. 14 (Consigliere regionale - uso della qualifica)

1. Ai membri del Consiglio regionale è vietato di consentire o tollerare che il loro nome, con la indicazione della loro qualifica, sia usato in annunci o stampati o documenti di qualsiasi specie, destinati a pubblica diffusione a profitto di imprese finanziarie, industriali e commerciali.

TITOLO III

Del procedimento elettorale preparatorio

Art. 15 (Indizione comizi elettorali)

1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta regionale, di intesa con il Commissario del Governo per la Provincia di Trento e col Presidente della Corte d'Appello di Trento.

Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7

Einheitstext der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrates

Art. 14 (Mitglieder des Regionalrates – Verwendung der Amtsbezeichnung)

Den Regionalratsabgeordneten ist es untersagt, zu erlauben oder zu dulden, dass ihr Name mit Angabe ihres Amtes in Anzeigen, Drucksachen oder Urkunden jeglicher Art aufscheine, die im Interesse von Finanz-, Industrie- oder Handelsunternehmen veröffentlicht werden.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 12 LUGLIO 1984, N. 12/L**

**Approvazione del regolamento di esecuzione del testo
unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni
di cui al DPGR 19 gennaio 1984, n. 6/L^{1 2}**

**TITOLO PRIMO
Il Comune**

**CAPO PRIMO
Disposizioni generali**

[Art. 1 (Ordinamento dei Comuni)]

Il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale di data 19 gennaio 1984, n. 6/L, è indicato nel presente regolamento, col termine convenzionale di «testo unico».³

¹ In B.U. 18 dicembre 1984, n. 59 – Suppl. ord. n. 1.

² La numerazione dei commi non è stata riportata in quanto non presente nel testo pubblicato sul BUR. Taluni commi risultano tuttavia numerati in quanto le modifiche apportate al Testo sono state pubblicate sul BUR con la numerazione.

³ Articolo non più in vigore (vedi art. 63 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1 e art. 337, comma 3, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2).

copia delle deliberazioni comunali di cui al terzo comma e delle relazioni illustrative di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 5 (Uso del gonfalone e dello stemma)

L'uso del gonfalone è riservato al Comune, mentre quello dello stemma spetta anche alle aziende, agli istituti e alle istituzioni sottoposti alla vigilanza del Comune.

Spetta al Consiglio comunale deliberare la concessione in uso dello stemma ad altri enti e associazioni aventi sede nel territorio comunale che siano benemeriti per opere, servizio o manifestazioni in vantaggio della comunità.

Venendo meno i motivi della concessione in uso, la stessa può essere revocata.

Art. 6 (Uso della fascia tricolore)

L'uso da parte del Sindaco della fascia tricolore di seta, fregiata dello stemma della Repubblica, da portarsi cinta intorno ai fianchi, oltre ai casi in cui è obbligatorio in base alle vigenti norme di legge, è consentito tutte le volte che egli intervenga a cerimonie o funzioni di particolare rilevanza e solennità.

Art. 7 (Distintivo e tessera del Sindaco)

Il distintivo del Sindaco è costituito:

- per la provincia di Trento, come risulta dal disegno di cui all'allegato I), da un medaglione in bronzo dorato, di forma circolare, dello spessore di mm. 3,5, del diametro

di mm. 70, portante la riproduzione in argento ossidato dello stemma e la denominazione ufficiale, eventualmente abbreviate, del Comune; il medaglione è appeso a un collare della lunghezza di cm. 70 a maglie rettangolari in bronzo dorato, della lunghezza di mm. 18, della larghezza di mm. 7 e del diametro di mm. 2;

- per la provincia di Bolzano, come risulta dal disegno di cui all'allegato 2), da un medaglione a due singoli elementi portato da un collare a maglie decorative. La medaglia in argento massiccio dorato, della misura di mm. 62x56, reca come motivo un'aquila d'oro in rilievo, che artiglia lo stemma del Comune riprodotto in smalto bizantino a colori originali. Una barretta trasversale della lunghezza di mm. 63x15 di media e sovrastante lo stemma, reca la scritta «Sindaco-Bürgermeister». In sostituzione del collare, alla barretta può essere applicata una spilla. Il medaglione è appeso ad un collare in bronzo dorato della lunghezza di cm. 80, a maglie circolari di mm. 22 di diametro unite da grappe a forma quadrangolare.

Il distintivo è portato esclusivamente dal Sindaco nelle cerimonie e nelle circostanze nelle quali sia opportuno sottolineare la presenza ufficiale del capo dell'amministrazione comunale.

La tessera di riconoscimento è rilasciata al Sindaco dal Presidente della Giunta provinciale e attesta la sua qualità di Sindaco. Entro 15 giorni dalla cessazione della carica, la tessera deve essere restituita al Presidente della Giunta provinciale.

**DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES
REGIONALAUSSCHUSSES
VOM 12. JULI 1984, NR. 12/L**

**Genehmigung der Durchführungsverordnung
zum Einheitstext der Regionalgesetze über die
Gemeindeordnung nach dem Dekret des Präsidenten des
Regionalausschusses vom 19. Jänner 1984, Nr. 6/L^{1 2}**

**I. TITEL
Die Gemeinde**

**KAPITEL I
Allgemeine Bestimmungen**

[Art. 1 Gemeindeordnung

Der mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 19. Jänner 1984, Nr. 6/L genehmigte Einheitstext der Regionalgesetze über die Gemeindeordnung wird in dieser Verordnung als »Einheitstext« bezeichnet.]³

¹ Im ABl. vom 18. Dezember 1984, Nr. 59, ord. Beibl. Nr. 1.

² Die Nummerierung der Absätze wird nicht wiedergegeben, da sie in dem im ABl. veröffentlichten Text nicht enthalten ist. Einige Absätze sind jedoch nummeriert, da die Änderungen im ABl. mit Nummerierung veröffentlicht wurden.

³ Der Artikel ist außer Kraft gesetzt (s. den Art. 63 des RG vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 und den Art. 337 Abs. 3 des RG vom 3. Mai 2018, Nr. 2).

Amtshandlungen von besonderer Bedeutung und Feierlichkeit teilnimmt.

Art. 7 Abzeichen und Ausweis des Bürgermeisters

Das Abzeichen des Bürgermeisters besteht

- in der Provinz Trient, wie aus der Zeichnung Beilage 1 hervorgeht, aus einem runden Medaillon aus vergoldeter Bronze mit einem Durchmesser von 70 mm und einer Stärke von 3,5 mm, darauf in Silber das Wappen und die allenfalls auch abgekürzte amtliche Benennung der Gemeinde; das Medaillon wird von einer 70 cm langen Halskette mit rechteckigen Gliedern aus vergoldeter Bronze getragen; die Glieder sind 18 mm lang, 7 mm breit und 2 mm stark;
- in der Provinz Bozen, wie aus der Zeichnung Beilage 2 hervorgeht, aus einem Kleinod mit Medaille und Spange an einer Halskette aus dekorativen Gliedern.

Auf der Medaille aus vergoldetem massivem Silber im Ausmaß von 62 X 56 mm ist ein goldener Adler aufgesetzt, der in seinen Fangen das aus Email in Farbe gefertigte Wappen der Gemeinde hält. Eine waagrechte Spange im Ausmaß von ungefähr 63 x 15 mm oberhalb des Wappens trägt die Inschrift »Sindaco – Bürgermeister«. Die Spange kann anstatt an der Halskette an der Brust getragen werden. Das Kleinod hängt an einer 80 cm langen Halskette aus vergoldeter Bronze, bestehend aus runden Gliedern mit einem Durchmesser von 22 mm, die durch viereckförmige Klammern zusammengehalten werden.

Das Abzeichen wird ausschließlich vom Bürgermeister bei den Zeremonien und Anlässen getragen, bei denen es zweckmäßig ist, die amtliche Anwesenheit des Oberhauptes der Gemeindeverwaltung hervorzuheben.

Der Erkennungsausweis wird dem Bürgermeister vom Präsidenten des Landesausschusses ausgestellt und bescheinigt seine Eigenschaft als Bürgermeister. Innerhalb von 15 Tagen nach Beendigung des Amtes muss der Ausweis dem Präsidenten des Landesausschusses rückerstattet werden.

Art. 8 Antrag auf Verleihung der Bezeichnung

»Stadtgemeinde« oder »Marktgemeinde«

Die Anträge nach Art. 9 des Einheitstextes sind beim Regionalausschuss über den Landesausschuss einzureichen, der sie zusammen mit dem eigenen im Sinne des Art. 6 des Einheitstextes abgegebenen Gutachten übermittelt.

Den auf Stempelpapier abgefassten Anträgen sind der zustimmende Beschluss des Gemeinderates und ein erläuternder Bericht über das Vorhandensein der in den Art. 7 und 8 des Einheitstextes als notwendige Voraussetzungen für die Verleihung der Bezeichnung »Stadtgemeinde« oder »Marktgemeinde« festgelegten besonderen Umstände und Bedingungen beizufügen.
